

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 15

Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 **Finalità**

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a promuovere e disciplinare, nell'ambito delle previsioni della programmazione regionale:

a) le procedure inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione di autostrade e di strade a pedaggio ricadenti sul territorio della regione del Veneto ed inserite nel sistema viario di interesse regionale;

b) il ricorso alla finanza di progetto e alla conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per la mobilità.

Art. 2 **Le autostrade regionali**

1. Per autostrade regionali si intendono le autostrade che ricadono interamente sul territorio regionale, che non sono oggetto di concessione nazionale e che non rientrano nella rete autostradale e stradale nazionale.

2. Le autostrade regionali fanno parte della rete viaria di interesse regionale di cui all'articolo 96 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni.

CAPO II

Le concessioni regionali

Art. 3

Concessione di autostrade e strade a pedaggio regionali

1. Per realizzare le autostrade e le strade a pedaggio regionali è necessario il preventivo rilascio di apposite concessioni regionali disciplinate dalla presente legge.

2. Le concessioni di cui al comma 1 sono affidate dalla

Giunta regionale a soggetti pubblici, privati, nonché a partecipazione mista ed hanno come oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'opera e dei lavori correlati all'opera stessa.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le obbligazioni inerenti alla concessione mediante apposita convenzione, che regola i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali tra la Regione ed il soggetto concessionario, comprese le clausole che regolano il subentro alla scadenza della concessione.

4. La Giunta regionale, qualora l'autostrada o strada a pedaggio regionale vada a connettersi con altre autostrade nazionali, promuove i necessari accordi con l'ANAS ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 4 **Modalità di finanziamento della concessione**

1. La Giunta regionale può prevedere nel bando di gara idonee forme di finanziamento a favore del concessionario, qualora gli introiti da tariffa previsti in relazione alla durata della concessione non siano sufficienti a giustificare, dal punto di vista economico, l'investimento per la realizzazione dell'opera.

Art. 5 **Durata della concessione e funzioni di controllo**

1. La Giunta regionale nel bando di gara indica la durata della concessione, decorrente dall'entrata in esercizio dell'opera, che non può essere superiore a 40 anni.

2. La durata della concessione è determinata anche in funzione dei parametri di riferimento definiti nella concessione e nella relativa convenzione prevista all'articolo 3, comma 3 e può essere prorogata una sola volta, per un periodo non superiore a cinque anni, solamente in presenza di nuove e sopravvenute modifiche normative o eventi naturali che interferiscano con il raggiungimento dei risultati previsti in sede di convenzione.

3. Alla scadenza della concessione l'autostrada o la strada a pedaggio regionale, con le eventuali strutture ad essa correlate, torna nella disponibilità dell'ente concedente in buono stato di conservazione secondo le clausole riportate nell'atto di convenzione.

4. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di viabilità esercita nei confronti dei soggetti concessionari le seguenti funzioni di controllo e vigilanza:

- a) accertamento della conformità dell'esecuzione dei lavori di costruzione dell'infrastruttura e delle opere complementari a quanto approvato in sede di progettazione;
- b) verifica del rispetto del piano economico - finanziario;
- c) controllo della reale applicazione delle tariffe;

- d) riscontro della realizzazione delle opere di ripristino e/o di mitigazione dell'impatto ambientale;
- e) ogni altra obbligazione prevista in sede di convenzione.

Art. 6

Affidamento della concessione

1. L'individuazione del soggetto cui affidare la concessione avviene ad opera del dirigente della struttura regionale competente in materia di viabilità mediante licitazione privata, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici.

2. L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione una pluralità di elementi di valutazione quali, in particolare, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, la tariffa, il tempo di esecuzione dei lavori, lo standard del servizio offerto con particolare riferimento alla sicurezza.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di formulazione degli atti di gara, le norme che disciplinano il subentro alla scadenza della concessione, gli indicatori per la classificazione delle offerte, i criteri per la composizione delle commissioni aggiudicatrici e le relative modalità di funzionamento.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 prevede inoltre idonee disposizioni atte a garantire la trasparenza, la correttezza e l'efficacia delle procedure di aggiudicazione.

Art. 7

Oneri derivanti dalla concessione

1. Il bando di gara per l'affidamento della concessione prevede il canone annuo che il concessionario corrisponde alla Regione con i relativi parametri di adeguamento.

2. Il risultato economico della concessione è sottoposto a verifica alla conclusione del terzo anno di esercizio effettivo, e successivamente ogni tre anni. Se dalla verifica risulta un saldo positivo tra i rientri effettivi derivanti dalle tariffe di pedaggio e quelli previsti dal piano economico - finanziario della concessione, il concessionario è tenuto a versare alla Regione:

- a) in caso di finanziamento della Regione nella realizzazione dell'opera, il cinquanta per cento del saldo fino alla completa restituzione del finanziamento, in un'unica soluzione, ovvero, previa deliberazione della Giunta regionale, tramite corrispondente incremento del canone annuo. Completata la restituzione il concessionario è tenuto a versare alla Regione un ulteriore importo pari al cinquanta per cento del saldo, ovvero, previa deliberazione della Giunta Regionale, procede alla riduzione delle tariffe

di pedaggio relative alla tratta;

- b) il cinquanta per cento del saldo, ovvero, previa deliberazione della Giunta Regionale, a procedere alla riduzione delle tariffe di pedaggio relative alla tratta.

3. Le entrate previste ai commi 1 e 2 sono iscritte al bilancio regionale e sono vincolate, nell'impiego, allo sviluppo delle infrastrutture per il trasporto e la mobilità, ivi comprese le opere di mitigazione paesaggistica e ripristino ambientale delle infrastrutture esistenti e/o di nuova realizzazione.

4. La Giunta regionale nel periodo della concessione e comunque dopo l'entrata in esercizio dell'opera, può disporre, per sopravvenute ed imprevedibili esigenze di sicurezza e/o di funzionalità, la realizzazione da parte del concessionario di ulteriori opere nel limite del quinto dell'importo di convenzione.

Art. 8

Tariffe

1. Le tariffe di pedaggio con i relativi parametri di adeguamento sono determinati dalla Giunta regionale che ne fissa gli importi massimi anche in funzione del contesto socio - territoriale in cui l'autostrada o la strada a pedaggio regionali ricadono.

2. Nella determinazione dei parametri di adeguamento la Giunta regionale tiene conto delle variazioni del costo della vita, dei volumi del traffico e degli standard di qualità richiesti nella gestione.

3. Gli importi massimi delle tariffe di pedaggio fissati ai sensi dei commi 1 e 2, sono posti a base d'asta per l'aggiudicazione della concessione.

4. La determinazione delle tariffe di pedaggio persegue sempre l'obiettivo di coprire, quanto più possibile, il costo dell'opera, compatibilmente con l'andamento della domanda reale di nuove infrastrutture, garantendo nel contempo elevati standard qualitativi dei servizi legati all'infrastruttura.

5. Le tariffe di pedaggio sono determinate, oltre che in funzione dei parametri di riferimento definiti nella concessione e nella relativa convenzione prevista all'articolo 3, comma 3, sulla base:

- a) dell'importo complessivo necessario alla realizzazione dell'opera;
- b) della quantità stimata dell'utenza;
- c) della durata della concessione;
- d) dei costi di gestione dell'infrastruttura rapportati alla durata della concessione;
- e) della qualità e del livello dei servizi che devono essere garantiti;
- f) dei costi non direttamente determinabili connessi alle precedenti lettere quali, in particolare, i costi ambientali, gli

effetti del traffico e il tasso di incidentalità, nella misura massima del cinque per cento della tariffa fissata nella convenzione;

- g) delle entrate previste da eventuali servizi accessori;
- h) di eventuali altri oneri che gravano sull'esercizio della concessione.

6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede a determinare annualmente le tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed alla esposizione della pubblicità sulla rete delle autostrade e strade a pedaggio regionali.

Art. 9

Materiali di cava per la realizzazione di infrastrutture di trasporto

1. Per la realizzazione degli interventi sulla rete viaria di interesse regionale, sulle autostrade statali nonché per la realizzazione delle opere relative alle infrastrutture di trasporto ricomprese negli elenchi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", è consentito il rilascio di autorizzazioni per cave di prestito.

2. Il progetto delle opere da realizzare comprende anche quello relativo alle cave di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni, e ferma restando la normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), il provvedimento finale di cui all'articolo 13, comma 8, costituisce anche autorizzazione all'attività di cava ed indica le modalità della ricomposizione ambientale delle aree interessate. L'autorizzazione è limitata nel tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario per l'opera da realizzare e non può avere durata superiore a quella prevista per la realizzazione dell'opera stessa.

3. Il materiale estratto dalle cave di prestito di cui al presente articolo deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle opere indicate al comma 1.

4. L'autorizzazione delle cave di prestito comporta la sottoscrizione di una fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa che garantisca la ricomposizione ambientale di cui al comma 2.

CAPO III

Finanza di progetto per gli interventi infrastrutturali per la mobilità

Art. 10

Ambito di applicazione

1. La Regione promuove la realizzazione di interventi

infrastrutturali per la mobilità, ivi compresa la realizzazione di strade extraurbane e urbane, nonché di altre infrastrutture di trasporto a pedaggio, in regime di finanza di progetto, ove compatibili con la programmazione regionale.

2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano agli interventi in regime di finanza di progetto promossi dalla Regione, dalle province e dai comuni relativamente agli ambiti di rispettiva competenza.

3. Gli interventi in regime di finanza di progetto di cui al comma 1 sono oggetto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di un'opera infrastrutturale e sono disciplinati da specifici contratti che vincolano committente e concessionario, definendo le sfere di rispettiva competenza e responsabilità.

4. La fattispecie della finanza di progetto può trovare applicazione per la realizzazione di ogni intervento che presenti i seguenti requisiti:

- a) preponderante interesse pubblico;
- b) sussistenza di precisi parametri tecnici e finanziari definiti in sede di gara d'appalto;
- c) prestazioni attese misurabili;
- d) redditività dell'investimento richiesto al privato che ne assicura la realizzazione e la gestione, verificata sulla base della capacità di generare introiti e della disponibilità alla spesa dei fruitori dell'opera.

5. Gli interventi da realizzarsi in regime di finanza di progetto possono essere oggetto di finanziamento pubblico anche nelle forme e con le procedure di cui all'articolo 4.

Art. 11

Promozione degli interventi di finanza di progetto

1. La promozione di interventi da realizzare in regime di finanza di progetto consiste:

- a) in una proposta relativa alla realizzazione di una infrastruttura rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10, comma 4, nella forma del progetto preliminare di cui all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e successive modificazioni;
- b) nel sottoporre la proposta all'amministrazione competente al fine della valutazione di fattibilità della proposta stessa, nel caso di soggetto proponente non coincidente con l'ente interessato.

2. Nel caso di progetto direttamente redatto a cura dell'amministrazione competente alla sua approvazione, il progetto stesso viene posto a base della gara per la aggiudicazione della relativa concessione, previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a).

3. Nel caso di un progetto proposto a cura di soggetto pubblico o privato non coincidente con l'amministrazione competente alla sua approvazione, il proponente sottopo-

ne all'amministrazione competente il progetto d'intervento contenente i documenti, gli elaborati e le analisi, specificati con la deliberazione di cui al comma 4 e provvede a rendere pubblica la proposta presentata. Entro novanta giorni dalla pubblicizzazione della proposta, è facoltà di altri soggetti presentare proposte concorrenti, che devono essere formulate in osservanza di quanto previsto al comma 1. Entro i novanta giorni successivi al termine per la presentazione di proposte concorrenti, l'amministrazione competente esprime la propria valutazione sulla proposta e l'eventuale scelta tra quelle presentate. La proposta selezionata, integrata con gli esiti della concertazione condotta a cura dell'amministrazione competente, secondo le procedure di cui all'art.13, viene posta a base della gara di aggiudicazione.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

- a) i documenti, gli elaborati ed analisi occorrenti alla definizione della proposta di cui al comma 1;
- b) le modalità di formulazione del bando e di aggiudicazione delle concessioni di cui al comma 3;
- c) le modalità di pubblicizzazione delle proposte di cui al comma 3;
- d) le modalità per il rimborso, da parte dell'aggiudicatario al proponente il progetto assunto a base della gara, qualora si tratti di soggetti diversi, delle spese sostenute per l'elaborazione dello stesso.

Art. 12

Incentivazione della finanza di progetto

1. Al fine di agevolare la realizzazione di operazioni in regime di finanza di progetto, è costituito un fondo di rotazione per la copertura delle spese iniziali di verifica della fattibilità tecnico - economica di interventi rientranti negli strumenti di programmazione regionale, nonché per la predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento della relativa concessione.

2. I finanziamenti sono concessi a favore delle amministrazioni proponenti l'intervento, previa valutazione della rispondenza della proposta tecnico - economica ai requisiti di cui all'articolo 10, comma 4.

3. Le risorse anticipate vengono computate quale elemento di costo dell'operazione e sono restituite secondo modalità oggetto di specifico provvedimento che la Giunta regionale adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV

Conferenza di servizi

Art. 13

Procedure di concertazione per la realizzazione di progetti infrastrutturali strategici

1. La disciplina del presente articolo trova applicazione per la realizzazione di progetti infrastrutturali individuati come strategici dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, tra quelli contenuti nel Piano triennale per l'adeguamento della rete viaria di cui all'articolo 95 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni.

2. Per l'acquisizione di intese, concertazioni, autorizzazioni, concessioni, nullaosta o assensi comunque denominati, in ordine ai progetti infrastrutturali di carattere viabilistico, ferroviario ed intermodale di interesse regionale, può essere indetta una conferenza di servizi. Per la disciplina della indizione, convocazione, partecipazione, modalità e tempi di svolgimento procedimentale, espressione delle volontà in seno alla conferenza di servizi, si rinvia agli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, nonché per la pubblicità all'articolo 9 comma 1 del dpr 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici" e successive modificazioni, in quanto applicabili. Per l'avvio del procedimento si applica quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della medesima legge n. 241/1990.

3. La conferenza di servizi si articola in due distinte, successive fasi, ognuna delle quali si conclude con specifica determinazione:

- a) la fase preliminare verifica la fattibilità dell'intervento infrastrutturale sulla base del progetto preliminare, il quale individua la localizzazione di massima e analizza le principali caratteristiche progettuali evidenziati, in particolare, la valenza e le ricadute sulla situazione viabilistico-infrastrutturale, ambientale comprensiva degli interventi di mitigazione ambientale, urbanistico-territoriale ed economico-sociale ed è condotta anche sulla scorta di preventive indicazioni fornite dalle amministrazioni locali; in tale fase è acquisito, ove necessario, anche il giudizio di compatibilità ambientale di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Norme in materia di impatto ambientale" e successive modificazioni;
- b) la fase successiva comporta la valutazione conclusiva del progetto definitivo dell'intervento infrastrutturale, ivi comprese le eventuali osservazioni presentate ai sensi del comma 5, e deve attivarsi entro 180 giorni dalla conclusione della fase preliminare.

4. La Giunta regionale, a seguito delle determinazioni espresse in sede di verifica preliminare di fattibilità:

- a) prende atto degli esiti della verifica di fattibilità del progetto infrastrutturale e, se positivi, vincola lo sviluppo della progettazione definitiva alle condizioni ed agli ele-

menti espressi al fine di conseguire gli assensi sul progetto definitivo;

- b) individua l'area sulla quale insiste l'infrastruttura e le relative fasce di rispetto previste dalla normativa vigente, alle quali si applicano le misure di salvaguardia di cui al comma 5;

5. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 4, lettera b) e relativamente alle aree dalla stessa individuate, fino alla determinazione di conclusione della conferenza di servizi sul progetto definitivo e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, non sono consentiti varianti urbanistiche ovvero interventi edilizi di qualsiasi tipo in contrasto con la progettazione dell'opera.

6. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione prevista al comma 5, decorrono trenta giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati.

7. Le indicazioni fornite in sede di verifica preliminare di fattibilità possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nella fase successiva del procedimento.

8. La fase di valutazione conclusiva del progetto verifica la corrispondenza del progetto definitivo alle condizioni indicate nella conferenza di servizi sul progetto preliminare e perviene alle determinazioni finali in ordine al progetto medesimo.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce ad ogni effetto, le autorizzazioni, le concessioni, i nullaosta, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, a detta conferenza. Il provvedimento finale è assunto dalla Giunta regionale qualora comporti varianti agli strumenti urbanistici generali.

Art. 14

Norma finanziaria

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2003 ed euro 500.000,00 per l'esercizio 2004, si fa fronte con le somme allocate all'u.p.b. U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale", mediante utilizzo dello stanziamento relativo ai trasferimenti in materia di viabilità ai sensi degli articoli 99 e 101 del decreto legislativo n. 112/1998 e degli articoli 92, 95 e 96 della legge regionale n. 11/2001, autorizzato con bilancio pluriennale 2002-2004.

2. A partire dall'esercizio finanziario 2004 nell'u.p.b. di spesa U0136 confluiscono le quote rimborsate dai soggetti titolari degli interventi secondo le modalità previste ai sensi dell'articolo 12 del comma 3 e introitate all'u.p.b. E0050 "Recuperi su fondi di rotazione".

Art. 15 Abrogazioni

1. E' abrogato l'articolo 97 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 agosto 2002

Galan

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Le autostrade regionali

CAPO II - Le concessioni regionali

Art. 3 - Concessione di autostrade e strade a pedaggio regionali

Art. 4 - Modalità di finanziamento della concessione

Art. 5 - Durata della concessione e funzioni di controllo

Art. 6 - Affidamento della concessione

Art. 7 - Oneri derivanti dalla concessione

Art. 8 - Tariffe

Art. 9 - Materiali di cava per la realizzazione di infrastrutture di trasporto

CAPO III - Finanza di progetto per gli interventi infrastrutturali per la mobilità

Art. 10 - Ambito di applicazione

Art. 11 - Promozione degli interventi di finanza di progetto

Art. 12 - Incentivazione della finanza di progetto

CAPO IV - Conferenza di servizi

Art. 13 - Procedure di concertazione per la realizzazione di progetti infrastrutturali strategici

Art. 14 - Norma finanziaria

Art. 15 - Abrogazioni

Dati informativi concernenti la legge regionale 9 agosto 2002, n. 15

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renato Chisso, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 18 gennaio 2002, n. 1/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 30 gennaio 2002, dove ha acquisito il n. 238 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 2ª in data 30 gennaio 2002;
- La 2ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 12 marzo 2002;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Bazzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 luglio 2002, n. 7157.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale n. 11/2001 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo n. 112/98", ha previsto l'individuazione di una rete viaria di interesse regionale e il trasferimento delle restanti strade al demanio provinciale. Nell'ambito della rete viaria di interesse regionale, determinata dal Consiglio regionale, rientrano le tratte autostradali regionali, intese come autostrade comprese nel territorio regionale, non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, destinate a soddisfare prevalentemente esigenze di mobilità nell'ambito della regione (articolo 2).

In attuazione di quanto disposto all'articolo 97 della legge regionale n. 11/2001, relativamente alle "ulteriori funzioni della Regione", il disegno di legge in oggetto fissa i criteri per la definizione ed il rilascio delle concessioni d'autostrada o di strade a pedaggio regionali da parte della Giunta regionale e

prevede strumenti di finanziamento a favore del concessionario per abbattere il costo dell'esposizione finanziaria nel periodo di progettazione e realizzazione dell'opera (articolo 4).

L'articolo 5 attribuisce al Dirigente della Struttura competente in materia di viabilità le funzioni di controllo e vigilanza, anche per quanto concerne il rispetto degli obblighi derivanti al concessionario dalle convenzioni stipulate con la Regione.

Il successivo articolo 6, prevede la licitazione privata, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economica più vantaggiosa, quale procedura per l'individuazione del concessionario cui affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione delle autostrade regionali. Il comma 2 dello stesso articolo rinvia a successivo provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, la definizione delle modalità di formulazione degli atti di gara, ed i parametri per la qualificazione delle offerte.

In base all'articolo 7, ogni tre anni deve essere effettuata una verifica sul risultato economico dell'esercizio dato in concessione. Nel caso si riscontri un saldo positivo rispetto alla valutazione economico-finanziaria ipotizzata, è prevista la restituzione dell'eventuale contributo ricevuto dalla Regione. Tutti gli introiti conseguiti dall'esercizio concesso sono destinati allo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità, già esistenti o di nuova realizzazione.

L'articolo 8, fissa gli obiettivi e i criteri per la determinazione delle tariffe di pedaggio da applicarsi sulle autostrade regionali, rinviando alla Giunta regionale, l'individuazione degli importi massimi e le modalità di adeguamento delle tariffe stesse.

L'articolo 9 contempla la possibilità di rilasciare autorizzazioni per cave di prestito; tali autorizzazioni sono comunque limitate alla quantità di materiale e al tempo necessari per la realizzazione delle opere stradali e non possono comunque prescindere dalla successiva ricomposizione ambientale delle aree interessate.

Inoltre il disegno di legge contempla e stimola anche la possibilità di ricorrere al Project Financing: questo strumento, in grado di coinvolgere capitali privati nel finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche, potrà essere utilizzato anche dagli enti locali per l'attuazione di infrastrutture per la mobilità (articolo 10). A tal fine l'articolo 12 prevede l'istituzione di un fondo di rotazione con la funzione di supporto agli enti locali per la copertura delle spese iniziali di verifica della fattibilità tecnico-economica dell'operazione e di predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento della relativa concessione.

I requisiti infrastrutturali minimi per ogni tipo di opera, i documenti e le analisi necessari per la proposta di realizzazione delle infrastrutture, le modalità di formulazione del bando, nonché quelle per il rimborso al proponente delle spese di progettazione in caso di mancata aggiudicazione del progetto stesso, dovranno essere definiti successivamente dalla Giunta regionale.

Infine, l'articolo 13 prevede l'indizione di conferenze di servizi per l'acquisizione di intese, concertazioni, autorizzazioni, concessioni, nullaosta o assenti comunque denominati, in ordine ai progetti infrastrutturali di carattere viabilistico, ferro-

viario ed intermodale di interesse regionale.

La seconda Commissione ha modificato in alcune parti il disegno di legge presentato ed ha espresso a maggioranza parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 96 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

“Art. 96 - Rete viaria di interesse regionale.

1. La rete viaria di interesse regionale, determinata ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera c), fa parte del demanio regionale.

1 bis. Le attività di progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza della rete viaria di interesse regionale sono svolte dalla Regione; a tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica che abbia ad oggetto la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza di reti stradali.

2. La Regione può inoltre, se richiesta, collaborare con le province per la progettazione e l'esecuzione della rete viaria di cui all'articolo 93, nonché con l'Ente nazionale per le strade (ANAS) per la progettazione della rete viaria e autostradale di competenza statale.

3. La rete viaria d'interesse regionale rientra tra le opere pubbliche di competenza regionale e ad essa si applicano le procedure della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni.

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale un apposito disegno di legge sulle modalità di organizzazione per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 44/1982 è il seguente:

“Art. 13 - (Aree di potenziale escavazione e tutela dell'agricoltura).

Costituiscono aree di potenziale escavazione le parti del territorio comunale definite zona E ai sensi del dm 2 aprile 1968, n. 1444 dallo strumento urbanistico generale approvato e non escluse dall'attività di cava ai sensi della presente legge.

La parte di territorio comunale interessata dall'attività di cava non può essere in alcun caso superiore alle seguenti percentuali della superficie totale della zona E del Comune:

- 3 per cento nel caso di cave di ghiaia e sabbia;
- 5 per cento nel caso di argilla;
- 4 per cento nel caso di compresenza dei suddetti materiali.

Ai fini dell'osservanza del comma precedente si computa la superficie delle cave in atto, di quelle abbandonate e di quelle dismesse, senza che sia stata attuata la prevista ricomposizione ambientale di cui al successivo articolo.”.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'art. 16 della legge n. 109/1994 è il seguente:

“16. Attività di progettazione.

1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo

previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi agli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.”.

Note all'articolo 13

- Il testo dell'art. 95 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:
“Art. 95 - Funzioni amministrative della Regione.

1. Il Consiglio regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, sulla base delle risorse finanziarie annualmente assegnate alla Regione per gli interventi di gestione, adeguamento e sviluppo della viabilità provvede a:

a) approvare il piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria di cui all'articolo 92, aggiornato in ragione dell'evoluzione degli stati di fabbisogno; tale piano è adottato dalla Giunta

regionale d'intesa con le province;

b) determinare, sentite le province, i criteri valevoli per il triennio per il riparto delle risorse da destinare agli enti locali per la gestione della rete viaria di cui all'articolo 93.

c) determinare, in sede di approvazione del primo piano triennale di cui alla lettera a), sentite le province, la rete viaria d'interesse regionale;

d) individuare le concessioni di costruzione e di esercizio e determinare le modalità per la predisposizione dei piani finanziari delle società concessionarie.

1 bis. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui alla lettera a) del comma 1, la Giunta regionale, nel prenderne atto, adotta il piano triennale corredato dalle eventuali proposte delle province e lo trasmette al Consiglio regionale il quale, ai fini dell'approvazione, oltre al parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui al comma 1 acquisisce il parere delle province.

2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, determina, annualmente, le risorse finanziarie da attribuire alle province per la gestione della rete viaria di cui all'articolo 93.

3. La Giunta regionale svolge, inoltre, le funzioni relative:

a) al rilascio delle concessioni di cui all'articolo 53, comma 2;

b) all'erogazione di contributi per l'attuazione del programma urbano dei parcheggi, di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122 recante norme in materia di parcheggi, e all'approvazione di eventuali modifiche al medesimo. Qualora le modifiche comportino la necessità di apportare variazioni agli strumenti urbanistici vigenti, si procede ai sensi della vigente normativa regionale in materia urbanistica.

4. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di competenza territoriale prevalente, promuove gli accordi di programma con le regioni interessate per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere viarie di interesse interregionale.”.

- Il testo degli artt. 14, 14 bis, 14 ter, e 14 quater della legge n. 241/1990 è il seguente:

“14. 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso,

comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).”.

“14-bis. 1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assenti, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni

in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.”.

“14-ter. 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-quater.

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta

sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.”.

“14-quater. 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione precedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella precedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.”.

- Il testo dell'art. 9, comma 1, del dpr n. 554/1999 è il seguente:

“9. Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi.

1. Della convocazione della conferenza dei servizi è data pubblicità, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante comunicazione, con contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi all'Albo pretorio del comune ovvero, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici diverse dal comune, utilizzando forme equivalenti di pubblicità. Con le stesse modalità di cui sopra e per i dieci giorni successivi alla data di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi viene data pubblicità alle determinazioni assunte in quella sede con il relativo verbale.”.

- Il testo degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 è il seguente:

“7. 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.”.

“8. 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione infrastrutture di trasporto